



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA “MERCATINO MINORE”

Approvato dal C.C. nella seduta del 23/12/2003 con atto n° 86

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il “Mercatino Minore” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 23/12/2003 in cui sono definiti:
 - I giorni e le date di svolgimento
 - L’ubicazione
2. Le variazioni alle caratteristiche del mercatino, semprechè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento non costituiscono modifiche allo stesso.
3. Ai sensi dell’art. 52 e seguenti del regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche è consentita la presenza di operatori professionali.

Art. 2 – Tipologia del mercato – merceologie ammesse.

1. Il “mercatino Minore” è un ritrovo di operatori non professionali. Vengono ammessi all’esposizione oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, e cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

- a) Oggettistica;
- b) Mobili e complementi di arredo.

Il settore “oggettistica” comprende le seguenti categorie:

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- monili ed orologi(da polso, da tasca, da muro, da tavola);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumentini precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi,giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- articoli da fumo;
- militare ed onorificenze;
- attrezzi da lavoro.

Il settore “mobili e complementi di arredo” comprende le seguenti categorie:

- mobili;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi;
- tessuti
- statue per giardini ed elementi di architettura.

2. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.

Art. 3 – Orario di svolgimento

1. Il mercatino ha luogo nei giorni indicati nella delibera del C.C. dalle ore 8 alle ore 18.00.
2. Agli operatori è consentito l’accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del mercatino esclusivamente tra lo ore 7 e le ore 8. Pertanto entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall’interno delle zone interessate e

regolarmente parcheggiate, se eventualmente lo spazio disponibile non sia sufficiente per l'esposizione dei vari articoli. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti.

3. Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore 17.00, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 18.30 tutti gli operatori devono aver sgombrato l'intera area di mercato.

Art. 4 – Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
2. Il comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 5 – Disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. hobbisti)

1. L'operatore che vende ed espone beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, hobbista per poter partecipare alla manifestazione devono inoltrare apposita domanda, almeno sette giorni prima, contenente:
 - Le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, indirizzo, numero di codice fiscale);
 - Se hobbista, la dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", della propria condizione di operatore non professionale.
2. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, e l'assegnazione dell'area pubblica, è definita secondo i seguenti criteri:
 - a) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nell'ambito dello stesso mercatino;
 - b) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;
 - c) In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato mediante sorteggio.
 - d) L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

Art. 6 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno dell'area stabilita.
2. Rispetto all'orario del mercato determinato dal presente regolamento, ogni operatore all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni mercatali deve avere occupato il proprio posteggio.
3. Ciascun operatore non può sgombrare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercatino, se non per eccezionali intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. E' vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
5. Deve essere sempre assicurato il passaggio di veicoli di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 7 – Disciplina della circolazione interna al mercatino

1. Durante l'orario di svolgimento del mercatino disciplinato dal presente regolamento è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate, fatti salvo i mezzi di emergenza.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area del mercatino purchè all'interno del posto assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

1. L'assegnazione avviene a favore dei soggetti con maggior numero di presenze sul mercatino o nella graduatoria di spunta del mercatino stesso.
2. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
3. La ripetuta partecipazione ad un mercatino minore non crea in capo all'operatore alcun diritto di priorità.

Art. 9 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

1. Il competente ufficio comunale provvede alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi.
2. Non è ammessa la presentazione di istanze per l'inserimento nella graduatoria.
3. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili e scade ogni tre anni.
4. La graduatoria verrà aggiornata ad ogni svolgimento del mercatino.
5. Si intende per assenza quella addebitabile all'operatore che non acceda al mercato entro l'orario stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10 – Autorizzazioni temporanee.

1. Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche possono essere concesse autorizzazioni ad operatori commerciali. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme compatibili del presente regolamento.

Art. 11 – Tasse e tributi comunali.

1. Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme.
2. E' ammesso il pagamento diretto all'eventuale incaricato, il quale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi dell'operatore e la via in cui ubicato.

Art. 12 – Inagibilità del mercato.

1. Nel caso di gravi intemperie, è concesso agli operatori di abbandonare il mercato, lo stesso viene dichiarato inagibile e conseguentemente le presenze o assenze non vengono conteggiate ai fini dell'art.9.

Art. 13 – Obblighi degli operatori.

1. Gli operatori devono:
 - Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
 - Rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;

- Garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartello ben visibile;
 - Se necessaria, esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
 - Tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume;
 - Rispettare ogni norma in materia di commercio.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
 3. Con l'uso del posteggio il concessionario, anche se temporaneamente, assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
 4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio destinato. Non si può occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.
 5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio destinato all'operatore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato utilizzare tale area per l'esposizione della merce.
 6. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
 7. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

Art. 14 – Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 267/2000;.
2. Inoltre gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare, fino ad un massimo di due edizioni successive al mercato, nonché in qualità di spuntasti, per i seguenti motivi:
 - a) Inosservanza della normale correttezza commerciale;
 - b) Mancato pagamento delle tasse e tributi comunali;
 - c) Sostituzione con persone esterne all'azienda titolare della concessione o eventuale cessione dell'uso del posteggio, senza preventivo accordo degli organi addetti alla vigilanza;
 - d) Occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercatino;
 - e) Mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti al termine delle operazioni di vendita;
 - f) Ripetute e recidive violazioni di norme del presente Regolamento;
3. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

Art. 16 – Gestione del mercatino

1. Il Comune, previa deliberazione della Giunta Comunale, può affidare la gestione dei mercatini alla locale PRO LOCO, a soggetti privati, ad associazioni locali o di categoria;
2. La convenzione disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore e deve comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina del mercatino. Essa deve, altresì, prevedere i casi, i tempi, e le modalità della revoca della convenzione medesima, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
3. Spetta comunque al Comune, tramite gli organi di Polizia Locale il controllo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.